



608
22 GIU. 2016

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
Università degli Studi di Sassari

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO E DI TIROCINIO CURRICULARE**

TRA

Il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università degli Studi di Sassari, con sede in Sassari, Via Muroli 25, C.F. 00196350904, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Direttore Prof. Ludovico Marinò nato a Putignano (BA) il 28/07/1969 Codice Fiscale: MRNLVC69L28H096D

E

La ASL Cagliari denominata d'ora in poi "soggetto ospitante" (Codice Fiscale/P.IVA 02261430926), rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Savina Ortu,, nata a Bauladu (OR) , il 31.01.1960, domiciliata per la carica presso la sede legale in Via Piero della Francesca n. 1 - 09047 Selargius (Su Planu).

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento/tirocini curriculari in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti/laureati, del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università di Sassari, in tirocinio di formazione ed orientamento/tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare la proporzione numerica tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e tirocinanti secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 3 del D.M. 25.3.1998 n. 142 che dispone quanto segue: le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5 possono inserire un tirocinante; le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19 possono inserire fino a 2 tirocinanti contemporaneamente; le aziende con 20 o più dipendenti a tempo indeterminato possono inserire contemporaneamente un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti. L'azienda si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Dipartimento ogni eventuale cambiamento nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato che comprometta il rispetto dei limiti numerici imposti dalla legge.



Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
Università degli Studi di Sassari

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento/tirocinio curriculare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore scientifico designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal Dipartimento, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Art. 4

1. La copertura assicurativa del tirocinante/stagista contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore viene assicurata individualmente con polizza assicurativa a carico del soggetto promotore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a



Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
Università degli Studi di Sassari

- segnalarne l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché all'INAIL, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo.

Art. 5

Il datore di lavoro che ospita lo stagista si impegna a:

- Garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stage;
- Rispettare le norme antitrust e di igiene sul lavoro;
- Consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale;
- Informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- Informare, con adeguato anticipo, il soggetto promotore dell'eventuale proroga del periodo di tirocinio, rispetto alla data indicata nel Progetto formativo e non dare inizio ad esso fino a quando il soggetto promotore non avrà espletato le necessarie procedure amministrative e avrà comunicato all'impresa offerente di poter procedere.

Art. 6

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di stipula, con una durata di un anno, ed è rinnovabile automaticamente, di anno in anno salvo disdetta di una delle Parti, che deve pervenire al destinatario, tramite raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

Art. 7

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del Foro di Cagliari.



Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
Università degli Studi di Sassari

Art. 8

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Sassari,

(firma per il soggetto promotore)

(timbro e firma per il soggetto ospitante)

Il Direttore

Il Commissario Straordinario

Prof. Ludovico Marinò

Dr.ssa Savina Ortu

ASLCagliari
il presente allegato è composto di n° 4 fogli
di n° 4 pagine.
IL RESPONSABILE
SSD AFFARI GENERALI
D^{ssa} Marisa Udella

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

608

22 GIU. 2016

N. _____ DEL _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ~~IL DIRETTORE SANITARIO~~
Dott.ssa Antonella Carreras ~~Dott. Pier Paolo Pani~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu